



Comune di Crema

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2016/00178 del 18/07/2016

Oggetto: kermesse nero-bianca in piazza A Moro

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA l'autorizzazione n° 35051 rilasciata dall'Area Servizi al Cittadino Ufficio Relazioni con il Pubblico alla manifestazione "**KERMESSE NERO-BIANCA**" da effettuarsi in data 02 e 03 settembre 2016 in piazza A. Moro;

CONSIDERATO altresì il parere positivo alla manifestazione, con patrocinio, da parte della Giunta Comunale in data 11.07.2016;

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e con la sosta dei veicoli, nelle vie e nelle zone dedicate a tale manifestazione e delimitate dalla necessaria segnaletica stradale temporanea;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Le seguenti disposizioni comuni in merito alla manifestazione in argomento: per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco e degli altri organismi di soccorso, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività, autorizzate con atto separato, siano sempre rispettati i seguenti requisiti che riguardano tutti i luoghi interessati dalla manifestazione :

- a) larghezza minima: 3,5 mt;
- b) altezza libera: 4mt;
- c) raggio di svolta 13 mt;

devono inoltre essere rispettate tutte le indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, protocollo n° 0003794 del 12.03.2014.

ORDINA

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea a norma del D.LGS. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche nonché del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e fino al termine della manifestazione in premessa descritta, sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata e divieto di circolazione temporaneo dalle ore 09:00 del 02.09.2016 alle ore 01:00 del 03.09.2016 in:

- **Piazza A. Moro su tutta la piazza,**

Obbligo per i veicoli che percorrono la via Matteotti con direzione via Cavour, fatta eccezione per gli autorizzati, di svoltare a destra verso la via Del Ginnasio o a sinistra verso la piazza Trento e Trieste;

I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della manifestazione in premessa descritta, anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche;

Per motivi di sicurezza, di urgente operatività o anche per sopravvenute necessità logistiche in origine non previste, i provvedimenti sopra espressi possono subire variazioni negli orari e modalità di applicazione, in qualsiasi fase del programma della manifestazione, anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal Funzionario Coordinatore della Pubblica Sicurezza, dal Corpo di Polizia Locale e dall'Ufficio Tecnico e Viabilità comunali;

E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati: ai veicoli destinati alla manifestazione in oggetto autorizzati dall'organizzazione dell'evento, ai veicoli del servizio sanitario in servizio di urgenza e di emergenza e ai veicoli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio di urgenza e di emergenza, quelli dei residenti e non residenti che debbano raggiungere o lasciare gli immobili in loro godimento che consentano lo stazionamento al loro interno degli stessi veicoli;

ORDINA

All'Ufficio Tecnico Comunale:

Di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;

Di provvedere alla posa in loco della necessaria segnaletica stradale, sopra indicata di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione, a norma del D.LGS. n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche nonché del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche, giuste anche le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale o dall'Ufficio Tecnico e Viabilità comunali;

Di apporre la necessaria segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata, anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale o dall'Ufficio Tecnico e Viabilità comunali. I segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza ed opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S., riportando nel pannello integrativo il periodo di validità concorde con quanto sopra ordinato, scritto in modo chiaro e leggibile a distanza senza che le indicazioni inserite possano dar luogo a malintesi d'interpretazione e che detto pannello integrativo sia resistente nella sua lettura anche in caso di avverse condizioni meteorologiche;

Di comunicare al Comando di Polizia Locale tramite lettera, la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento della prescritta segnaletica stradale di divieto di sosta con rimozione forzata

nelle località indicate dalla presente Ordinanza, indicando le targhe dei veicoli regolarmente parcheggiati al momento del posizionamento della segnaletica;

Di coprire i cartelli stradali che sono in palese contrasto con la disciplina viabilistica della presente Ordinanza;

Di dare avviso alla cittadinanza della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico cittadino a seguito della manifestazione in argomento, mediante manifesti ed ogni altro sistema idoneo.

Al responsabile della società AC Crema 1908, anche individuato quale responsabile organizzativo dell'evento:

Di provvedere alla vigilanza della manifestazione e dei suoi partecipanti, con proprio personale appositamente delegato, al servizio d'ordine, al servizio di assistenza medica qualificata e di assistenza logistica ai partecipanti alla manifestazione, per tutta la durata dell'evento, al servizio di contenimento degli spettatori e al servizio di viabilità, in particolare alle intersezioni stradali, interessate da chiusure con transenne o altri strumenti idonei, anche parziali, che siano muniti della necessaria attrezzatura per la segnalazione manuale agli utenti della strada (paletta di segnalazione) e che si adoperino per la sicurezza stradale e la fluidità del traffico veicolare;

Di mettersi e rimanere in contatto con gli uffici della Protezione Civile locale nei giorni prima e durante lo svolgersi dell'evento e fino al suo termine, allo scopo di relazionarsi circa le reciproche competenti informazioni e oppure provvedimenti da adottare correlate/i allo svolgimento dell'evento e finalizzate/i a garantire la pubblica e privata incolumità;

P R E A V V I S A

La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto di strada interessato dai lavori in premessa descritti;

L'Amministrazione Comunale di Crema (CR) si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti ed accadimenti che potrebbero capitare in concomitanza e/o a cagione della prefata manifestazione, di cui gli organizzatori si dovranno anche in tal senso assumere espressamente ogni responsabilità. La mancata espressa accettazione di quanto sopra costituisce rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione / efficacia dell'Ordinanza;

La presente Ordinanza non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento della manifestazione;

L'Amministrazione Comunale di Crema (CR) NON assicura o predispone alcun servizio di viabilità, Polizia Stradale e/o contenimento degli spettatori e la loro effettuazione ricade, quale incombenza sugli organizzatori che dovranno provvedervi a mezzo dei soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente e, come sopra già ricordato, per quanto riguarda il governo della viabilità e contenimento spettatori, da movieri in età adulta che indossino vestiario ad alta visibilità e muniti della necessaria attrezzatura per la segnalazione manuale agli utenti della strada (paletta di segnalazione);

I N F O R M A

Che l'Amministrazione Comunale di Crema (CR) si esime da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione sopra descritta;

Della presente, i soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Locale, in relazione ai compiti d'istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;

L'Ufficio Tributi e l'Ufficio U.R.P. comunali, la società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), Crema Mobilità e Auto Guidovie Italiane SPA per quanto di competenza;

L'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza e il Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla notifica della stessa al responsabile della società AC Crema 1908, identificato quale responsabile organizzativo della manifestazione;

A V V E R T E

Il responsabile della manifestazione, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita a richiesta degli organi di controllo;

A V V E R T E

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., l'estensore della presente Ordinanza è il Vice Commissario di Polizia Locale Mario Ziglioli;

A V V I S A

- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

18/07/2016

IL COMANDANTE
Giuliano Semeraro